

Comune di Lurano

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 26 del 12 marzo 2009
Pubblicato all'albo comunale per 15 giorni dal 16 marzo 2009

Approvato con modifiche dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 in data 24/10/2009
Pubblicato all'albo comunale per 15 giorni dal 31/10/2009

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Perrotta

Sommario

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

Art. 2 - Riferimenti generali

Art. 3 - Presupposti per l'attivazione

Art. 4 - Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

Art. 6 - Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna

Art. 7 - Contenuti essenziali dei contratti

Art. 8 - Controlli e verifiche funzionali

Art. 9 – Società in house

Art. 10 – Pubblicazione provvedimento

Art. 11 - Controllo dell'organo di revisione della Corte dei Conti

Art. 12 - Esclusioni

Art. 13 - Invio del Regolamento

Art. 14 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali esterni e di collaborazioni coordinate e continuative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione (anche) di competenze medio-basse che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Cpc; art. 36 D. Lgs. 165/2001);
- b. per "incarichi professionali esterni" i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (art. 2222 e seguenti Cc; art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001; normative di settore).

3. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di competenza del Sindaco (art. 110, comma 6 T.U. 267/2000).

Art. 2 - Riferimenti generali

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003.

Art. 3 - Presupposti per l'attivazione

1. Nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del T.U. 267/2000, possono essere conferiti, con riferimento a tutti i Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente nel limite della spesa prevista nel bilancio di previsione annuale:

- a. Incarichi di studio consistenti nello svolgimento di un'attività di studio che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b. Incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento dell'attività presuppone la preventiva definizione del programma da parte della amministrazione
- c. Incarichi per consulenza consistenti nella richiesta di pareri ad esperti

2. Le collaborazioni potranno essere utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale.

3. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai Dirigenti o dai responsabili dei singoli Settori che intendono avvalersene ed è ammesso esclusivamente dopo aver accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'amministrazione conferente;
- b) la coerenza dell'incarico con le attività istituzionali previste dalla legge, o dal programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del T.U. 267/2000;
- c) l'impossibilità dell'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo;
- d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso);
- e) la temporaneità dell'incarico;
- f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'amministrazione;
- g) infine, la "particolare comprovata specializzazione anche universitaria", iscrizione albi professionali, del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- h) la compatibilità dell'ammontare dell'incarico con i limiti previsti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

1. Il Dirigente competente individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

- a. quantificazione culturale desunta dai titoli di studio posseduti: si terrà conto, in particolare del grado di specializzazione e l'attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare;
- b. esperienze professionali desunte dal curriculum: si terrà conto dei seguenti elementi:
 - anzianità di iscrizione all'albo (per le attività per cui si richiede iscrizione)
 - esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire.
- c. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali.

2. L'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito del Comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la

possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

3. L'incarico è affidato direttamente al collaboratore sulla base dei criteri di cui al comma 1, ferma restando la fiduciarietà e quindi l'ampia discrezionalità della nomina, nel caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine eccezionale.

4. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

5. Si rinvia alle normative che stabiliscono modalità diverse per gli incarichi settoriali (ad es. in materia di progettazione di lavori pubblici).

Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 4 comma 3, il Dirigente competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera a sue particolari interpretazioni o elaborazioni
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

Art. 6 - Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna

1. Gli incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta.

2. Il Dirigente competente e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 7 - Contenuti essenziali dei contratti

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art. 8 - Controlli e verifiche funzionali

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

3. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.

Art. 9 – Società in house

Le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati, in materia di incarichi esterni, per gli enti cui appartengono.

Precisando che il controllo del Comune sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate dell'ente sono le stesse descritte negli statuti e patti para-sociali delle società medesime nei quali deve essere previsto il controllo analogo.

Art. 10 - Pubblicazione provvedimento

1. I Dirigenti che hanno conferito l'incarico, a pena di inefficacia, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web il relativo provvedimento di affidamento dell'incarico:

- a) soggetto percettore

- b) ragione dell'incarico
- c) ammontare erogato

2. La durata della pubblicazione del provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pari a 20 giorni consecutivi.

Art. 10 - Controllo dell'organo di revisione della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Art 11 - Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la rappresentanza in giudizio .
- d) agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- e) ai membri di commissioni ed organi istituzionali.

Art. 12 - Invio del Regolamento

Il presente Regolamento verrà trasmesso per il controllo di regolarità, entro 30 giorni dall'adozione alla Corte dei Conti – sezione regionale di Controllo – Via Marina, 5 – 20121 Milano, come previsto dal comma 57 dell'art. 3 della Legge 244/2007;

Art. 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento integra quello approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 64 in data 1 settembre 1999;
4. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.